



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30 maggio 2008

SOMMARIO

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Zona di effettuazione del servizio ed applicazione
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusione
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 6	Parametri
Art. 7	Locali ed aree tassabili
Art. 8	Locali e/o aree adibite a deposito per rifiuti tossici-nocivi-speciali
Art. 9	Locali ed aree non tassabili
Art. 10	Computo delle superfici
Art. 11	Classificazione dei locali ed aree
Art. 12	Tassa giornaliera
Art. 13	Denunce
Art. 14	Riduzioni
Art. 15	Accertamento e controllo
Art. 16	Riscossione
Art. 17	Esenzioni
Art. 18	Rimborsi
Art. 19	Sanzioni
Art. 20	Contenzioso
Art. 21	Nomina Responsabile
Art. 23	Abrogazioni
Art. 24	Norme di rinvio

TITOLO I

ART. 1

Istituzione della tassa

E' istituita apposita tassa comunale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15\11\1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22\02\1994, n°146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale,.

ART. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 mt.
- b) In misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera i 1.500 mt.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Gli insediamenti ubicati nelle zone collinari di via Piano Liguori (trattocarrabile) e via Torre sono considerate zone disagiate e pertanto ad essi si applica la tassa in misura pari al 30% della tariffa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente Autorità Sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzioni di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in

obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per l'uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri usi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver

continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6 Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.7 del D.Lgs. n.22/97.

Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

-Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

-Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

-Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

-Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

-Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

-Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti

ed associazioni di patronato, delle Unità sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n°2 del 4 comma dell'art.2 del d.p.r. n° 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

-Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessun escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo articolo 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani, ed in via esemplificativa:

Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani; qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa, quali giardini e parcheggi privati; le superfici di balconi e terrazzi.

ART. 8

Locali e/o aree adibite per rifiuti tossici – nocivi – speciali

1. Le superfici tassabili dei locali e/o aree regolarmente autorizzate all'attività che producono e che smaltiscono rifiuti tossici-nocivi-speciali attraverso ditta abilitata, possono detrarre dalla superficie complessiva tassabile una percentuale pari al venticinque per cento. Il venticinque per cento della superficie complessiva è escluso dal pagamento della tassa.
2. Le istanze possono essere presentate in conformità a quanto stabilito dal 6° comma dell'art. 66 del decreto legislativo n. 507/1993.

ART. 9

Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- Le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 10

Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le aree scoperte operative sono assoggettabili a tassazione per l'intera superficie. L'accessoria o pertinenza scoperta di locali tassabili non è assoggettabile al tributo.

ART. 11

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2 del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, biblioteche, scuole pubbliche e private; associazioni, luoghi di culto, palestre, impianti sportivi.
- 2) Cinematografi e teatri.
- 3) Autorimesse, rimessaggi nautici, depositi, magazzini senza vendita diretta, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Campeggi, distributori carburante.
- 2) Stabilimenti balneari
- 3) Autosaloni ed esposizioni.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni uso domestico.
- 2) Alberghi, parchi termale e ricreativi, residence, affittacamere.
- 3) Conventi, caserme, convitti, collegi, ospedali, case di cura.

CATEGORIA D

- 1) Uffici, agenzie, studi professionali.
- 2) Banche ed istituti di credito.

CATEGORIA E

- 1) Attività commerciali di beni non deperibili, non alimentari.
- 2) Edicole e tabaccai.
- 3) Attività artigianali ed industriali.

CATEGORIA F

- 1) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie.
- 2) Bar, caffè, pasticcerie.
- 3) Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, relativi banchi di mercato.
- 4) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
- 5) Discoteche, night club, aree per spettacoli e manifestazioni, aree e sale da ballo.

Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.”

ART. 12

Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita in questo Comune la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per occupazione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, che assolve l'obbligo della denuncia, deve essere effettuato contestualmente al pagamento per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'articolo 50 del D.Lgs. 507/93.

In caso di occupazione di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART.13 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso, con allegata pianta planimetrica dei locali a firma di un tecnico abilitato.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

Ai sensi del comma 183 dell'art.1 della legge 27/12/2006 n.296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati i Comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio, dandone comunicazione agli interessati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Dalla presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 14 Riduzioni

E' prevista la riduzione della tariffa base annua per le seguenti categorie:

- Scuole: nella misura pari al 50% per le scuole pubbliche e private presenti nel territorio comunale;
- Stabilimenti balneari, che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi sette nell'arco dell'anno solare, nella misura di un terzo della tariffa base annua.

Detta riduzione è subordinata ad espressa dichiarazione degli stessi in ordine all'inizio e chiusura dell'attività che dovrà risultare da apposita comunicazione da depositarsi presso l'ufficio comunale competente entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno (D. Lgs. 507/93). Il Comune, comunque, a mezzo dei suoi organi tecnici accerterà l'effettivo inizio e chiusura dell'attività.

ART. 15

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.lgs.507/93.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs.507/93:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbano o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

ART. 16

Riscossione

La riscossione del tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni può essere effettuata:

- tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi iscritto all'albo;
- direttamente, mediante versamento in Tesoreria Comunale;
- mediante versamento su apposito c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;
- mediante versamento su c/c intestato a società partecipate;
- mediante versamento tramite banche o istituti di credito convenzionati;
- mediante versamento tramite accrediti elettronici.

La riscossione coattiva del tributo avviene attraverso la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n.602, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910, n.639.

E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n.639.

Gli importi sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 3,5 %, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 17

Esenzioni

E' prevista l'esenzione, *limitatamente ad un solo immobile ove risulta la residenza anagrafica*, dal pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nuclei familiari con capo famiglia avente un'età massima di 35 anni, sposato da non più di due anni, con reddito familiare fino a euro 9.300,00 e con minimo un figlio;
- nuclei familiari in cui sia presente una persona invalida al 100%, con reddito complessivo del nucleo familiare fino a euro 10.400,00;
- pensionati con età superiore a 65 anni, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a euro 9.300,00 , non proprietari di case e in abitazioni condotte in locazione;

L'istanza per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'esenzione ed è valida per gli anni successivi fino a nuova comunicazione.

ART. 18

Rimborsi e compensazioni

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'ufficio Tributi entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia di tardiva di cui all'art.64, comma 4 d.lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o il rimborso è disposto dal comune entro 180 giorni dalla domanda.

E' possibile procedere al rimborso delle somme spettanti al contribuente anche tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali, ai sensi art. 1, comma 167, della legge 27/12/2006 n. 296.

Per le somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, nella misura del 3,5% giornalieri a decorrere dalla data del versamento.

ART. 19

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o omissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 471,472 e 473 del 18.12.1997 .

ART. 20

Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART. 21

Nomina Responsabile

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio ed ogni attività organizzativa e gestionale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni sono affidati ad apposito funzionario responsabile del servizio di cui all'art. 74 d.l. 507\93, nominato dalla Giunta Municipale.

ART. 22

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.